

Sentenza

Ruolo Generale n. 5320/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Fulvio Dacomo **Presidente**
Dott. Antonio Mungo **Consigliere**
Dott. Angelo Del Franco **Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al **n. 5320/2019** R.G.A.C., avente ad oggetto: *impugnazione di lodi nazionali*, posta in decisione all'udienza collegiale a *trattazione scritta* del 30-4-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

Parte_1 p. iva *P.IVA_1*, con sede in *Parte_1* Piazza Umberto I, in persona del sindaco *p.t.*, dott. *Parte_2*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtù di procura agli atti e di formale provvedimento di incarico (deliberazione di giunta comunale n. 92 dell' 11 settembre 2019), dall'avv. Guido Filoso, c.f. *C.F._1* con studio in Napoli, alla via Santa Lucia n. 36 ed ivi elettivamente domiciliato

IMPUGNANTE

E

Controparte_1

[...] P. IVA *P.IVA_2*, con sede in Napoli, Via Taddeo da Sessa, Centro direzionale, Isola c/9, in persona del suo legale rapp. *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura agli atti, dall'Avv. Aniello Cirillo, C.F. *C.F._2*, con studio in Boscotrecase (NA), alla via Marra n. 15, che indica il

seguente domicilio digitale [REDACTED] Email_1 [REDACTED] fax n. 081/8581153

IMPUGNATO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In punto di fatto dagli atti risulta che il CP_1 instaurava con atto del 27 settembre 2011 procedimento arbitrale con la CP_2

[...] chiedendo: *"che il collegio nominato: 1) riconoscesse come dovuti dalla Controparte_2 al C.I.S.S. la somma di € 417.000,00 per gli anni 2007-2010; 2) riconoscesse, all'inverso, come dovuta dal C.I.S.S. nei riguardi della CP_2 per responsabilità del singolo consorziato Parte_1 per l'adozione della delibera 138/2008, la somma di € 275.000,00; 3) operasse compensazione tra debito e credito, con condanna residua al pagamento da parte della Controparte_2 nei confronti del CP_1 della somma di € 142.000,00, oltre interessi legali maturati".*

In particolare, il CP_1 è un consorzio per i servizi socio sanitari, costituitosi tra 17 Comuni delle province di Napoli e Caserta, avente come scopo statutario, fra l'altro, **"la gestione di farmacie."**.

In virtù di autorizzazione statutaria, il C.I.S.S. deliberava di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali.

A tal fine, veniva bandita una procedura ad evidenza pubblica che si concludeva con la selezione del socio privato, individuato nella società Controparte_2

Si costituiva, quindi, tra quest'ultima ed il CP_1 una società per azioni mista, denominata INCO. Parte_3 cui veniva attribuita, con contratto di servizio del 30 novembre 2007, la gestione delle sedi farmaceutiche in titolarità dei Comuni aderenti al CP_1.

Quest'ultimo esponeva con la impugnazione in esame che: "la Controparte_2 in ragione degli obblighi contrattuali assunti,

avrebbe dovuto versare al C.I.S.S.: € 140.000,00 per il 2007; € 280.000,00 per l'anno 2008; € 280.000 per l'anno 2009; € 280.000 per l'anno 2010; il tutto, per un totale di € 980.000,00 alla data del 31 dicembre 2010, a titolo di *costi di gestione e/o di funzionamento de CP_1*".

La *Controparte_2* tuttavia opponeva presunti danni da imputarsi al *CP_1* derivanti dalla delibera n. 138 del 5 agosto 2008 del consorziato *Parte_1*, con la quale era stata proposta e poi successivamente approvata la modifica della pianta organica delle farmacie comunali, con conseguente delocalizzazione dell'area nord ed impossibilità di apertura dell'esercizio farmaceutico di *via Gemito* in *Parte_1*, come invece risultava dall'allegato all'offerta tecnico-economica di gara, nonostante la società Inc. *Parte_3* avesse già avviato le opere per allestire tale sede.

Quindi, il *CP_1* in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di servizio, instaurava, con atto del 27 settembre 2011, procedimento arbitrale con la *Controparte_2*

Tale procedimento era definito con il *Per_1 del 23 febbraio 2012*, con cui era accertata in *parte motiva* la responsabilità del [...] *Parte_1*

(che non aveva assunto la qualità di parte del detto procedimento), per aver adottato la suddetta delibera e quindi era dichiarata la responsabilità risarcitoria del *CP_1* nei confronti della *Controparte_2* per la somma di euro € 275.000,00.

Con domanda notificata nell'agosto 2015, il *CP_1*, sulla base della clausola compromissoria *ex art. 29* dello Statuto del *CP_1* medesimo, ha dato inizio al procedimento arbitrale per la condanna del *Parte_1* al ristoro *in via di regresso* del pregiudizio subito a seguito del pagamento della suddetta somma di € 275.000,00, di cui al lodo arbitrale del 23/2/2012 (con il quale il collegio aveva stabilito che il *CP_1* era tenuto a risarcire la *CP_2* per il danno subito a seguito dell'adozione della delibera n. 138/2008 da parte del consorziato

Parte_1), per violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del *CP_1* all'atto dell'adesione e in particolare del generale dovere di cooperazione disciplinato nell'art. 20 della Convenzione consortile nonché degli specifici oneri informativi che i consorziati recano nei confronti dello stesso *CP_1*.

Il procedimento era dichiarato estinto.

Con successiva domanda di arbitrato, notificata in data 12 giugno 2018, il *CP_1* nominava quale proprio arbitro il *Prof. Avv. Ambrogio De Siano* (già membro del precedente collegio arbitrale) e, con atto di adesione del 28 giugno 2018, il Comune nominava quale proprio arbitro l'*Avv. Mario Cipro* (anch'egli membro del precedente collegio arbitrale) e riproponeva la medesima domanda di cui al procedimento arbitrale precedente.

In data **26/7/2019** il Collegio pronunciava il gravato lodo, condannando il *Parte_1* al pagamento in favore del detto *CP_1* della somma di **€ 275.000,00**, oltre interessi e spese per il funzionamento del Collegio arbitrale.

In particolare, il Collegio così statuiva: "*dichiara la responsabilità del* *Parte_1* *nei confronti del* *CP_1* *per il pregiudizio patrimoniale subito a seguito del pagamento della somma di cui al lodo arbitrale del 23 febbraio 2012; condanna il* *Parte_1* *[...]*

Parte_1 *in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore del* *CP_1* *la complessiva somma di € 275.000,00 oltre interessi a decorrere dal 23 febbraio 2012 fino alla data del soddisfo; condanna il* *Parte_1* *, in persona del sindaco p.t., al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio, che si quantificano in € 48.600,00, oltre accessori dovuti, per il Collegio e € 1.500,00 per il segretario*".

Il suddetto Comune impugnava tale lodo, chiedendo: "*Nel merito, accogliere l'impugnazione per nullità del lodo del 26 luglio del 2019 ed ivi decidere nei modi di cui all'art 830 c.p.c.; vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cassa, come per legge, di cui al doppio grado di giudizio*".

Si costituiva la parte impugnata, che chiedeva il rigetto della impugnazione.

Indi, dichiarata inammissibile la istanza di sospensione della esecutività del lodo, con ordinanza resa all'esito della udienza a trattazione scritta del 30/4/2025 la Corte riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre evidenziare che l'odierna impugnazione attiene all'art. 829 c.p.c. nel testo precedente alla novella di cui alla l. n. 40 del 2.2. 06, come precisato dalla Cassazione S. U. n. 9284 del 9.5.16 (nei termini, Cass. n. 6148/12), essendo stata la clausola compromissoria sottoscritta in sede di atto costitutivo e Statuto del CP_1 - parte impugnata, stipulati in data anteriore alla modifica normativamente stabilita nell'anno 2006; rientrano, pertanto, nella competenza di codesta Corte d'Appello in sede rescindente anche le questioni relative alla violazione delle regole del merito.

Il Collegio arbitrale ha definito il relativo procedimento con l'impugnato lodo, affermando che, secondo l'art. 2615, I e II comma. c.c.: *"per le obbligazioni assunte in nome del CP_1 dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte dagli organi del CP_1 per conto dei singoli consorziati rispondono solidalmente quest'ultimi solidalmente con il fondo consortile".*

Quindi, il Collegio arbitrale ha osservato che: "Nell'attuale contesto normativo, ormai risalente, vista la modifica del comma 1 dell'art. 2615 cc. con legge n. 377 del 1976, l'applicazione del comma II deve essere ancorata a presupposti obiettivi, quali la natura dell'operazione da cui nasce l'obbligazione. L'opinione dominante in dottrina ed in giurisprudenza individua alcune ipotesi di limitazione al fondo consortile che riguardano esclusivamente le obbligazioni strettamente consortili, quali quelle assunte per il

funzionamento degli uffici e per lo svolgimento dell'attività interna alla struttura del *CP_1*. Rientrerebbero, invece, nella previsione del comma 2, coinvolgendo la responsabilità dei singoli consorziati, tutte le altre operazioni, diverse dalle precedenti, con le quali si esplica la tipica funzione consortile di intermediazione tra i consorziati ed i terzi, indipendentemente dal fatto che sia stato speso il nome del consorziato nel cui interesse l'obbligazione è stata contrattata (Cass. Sez. I 16 luglio 1979, 4130, Trib. Roma sez. V del 07/03/2017, n.4576). Allo stesso tempo la giurisprudenza è affermato che << l'obbligazione sorge direttamente in capo al consorziato per il sol fatto che sia stata assunta nel suo interesse>> (Cass.civ. sez. I 27 settembre 1997, n.9509); nella presente controversia il *CP_1* correttamente inquadra l'obbligazione assunta nei confronti della *CP_2* come rientrante nella gestione rappresentativa degli interessi (anche) dei singoli consorziati; riconduce l'estinzione dell'obbligazione di pagamento operata dal *CP_1* a mezzo di compensazione a favore di *CP_2* alla posizione del *CP_1* quale garante nei confronti del terzo creditore; afferma il diritto del *CP_1* di agire verso il debitore principale consorziato per il recupero delle somme corrisposte a titolo di garanzia. Si ritiene dunque nel caso di specie, giusta la solidarietà intercorrente tra *CP_1* e consorziato, il *CP_1* sia legittimato a proporre azione di rivalsa nei confronti del *Parte_1* in considerazione della già avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti del terzo danneggiato”.

Inoltre, il Collegio arbitrale ha successivamente affermato che “l'accertamento compiuto nel lodo del 2012 nel presente giudizio arbitrale è rimasto incontestato. Anche per questa ragione il Collegio ritiene che il lodo del 2012 sia efficace (segnatamente) per quel che riguarda l'accertamento compiuto in merito al rapporto causale tra azione (del *Pt_1*) e danno (nei confronti di *CP_2* ... Questo accertamento costituisce un fatto giuridico che

questo Collegio non ha il potere di contestare; viceversa, ha il dovere giuridico di rispettarne i contenuti; l'accertamento condotto riguarda tanto il rapporto fra causale fra fatto colposo e danno quanto l'ammontare di quest'ultimo. E questo accertamento — come già osservato — risulta successivamente incontestato, dovendosi così applicare l'art. 115 c.p.c. Le medesime considerazioni vanno estese alle deduzioni del [...]

Parte_1 riguardanti il suo comportamento rispetto alle prescrizioni dell'art. 20 della Convenzione consortile: ed invero anche questo aspetto è coperto dall'accertamento compiuto nel lodo del 2012. Di talché questo Collegio, per un verso, non appare giuridicamente in grado di sconfessare l'accertamento precedentemente compiuto, in quanto per far ciò — come già riferito — sarebbe servita una impugnazione del lodo, che colpevolmente il *Pt_1* non ha proposto; per altro verso, neppure è stato chiamato a farlo, il *Pt_1* non avendo contestato l'accertamento compiuto nel lodo del 2012. Per tali ragioni questo Collegio, nel dover giudicare l'azione del *CP_1* nei confronti del consorziato, altro non può fare che attingere alle risultanze del lodo in parola, le quali, ex art. 824 bis c.p.c., hanno i medesimi effetti di quelle delle sentenze. Se diversamente facesse, non solo renderebbe il presente giudizio arbitrale l'appello di quello precedente ma poi, se addivenisse a risultati diversi da quelli del lodo del 2012, altro non farebbe che creare un contrasto tra accertamenti. Cosicché, stante l'efficacia del lodo 2012 e, dunque, dell'accertamento in esso compiuto per quel che riguarda, da un lato, la responsabilità del *Parte_1*, e, dall'altro, la somma del danno provocato, l'azione proposta dal CISS risulta fondata”.

Con il primo motivo, la impugnante deduce che: “il Collegio, nell'esporre la sua *lectio magistralis* sul regime giuridico dei rapporti tra *CP_1* e consorziati, richiamando l'art. 2615 I e II comma c.c., ha omesso di riferire che allo stato esistono anche

delle pronunce contrarie alle osservazioni rese, per le quali l'art 2615, comma 2 c.c., sarebbe *norma eccezionale*, mentre la regola è quella opposta enunciata nel comma 1; il Collegio giunge erroneamente al riconoscimento della solidarietà intercorrente tra *CP_I* e consorziato, attribuendo al *CP_I* un diritto all'azione di rivalsa nei confronti del *Parte_I*, in considerazione della già avvenuta estinzione dell'obbligazione nei confronti del terzo danneggiato, escludendo l'applicazione della norma generale di cui all'art 2615 I comma cc."

Il motivo è inammissibile

In punto di diritto si rileva che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 cod. proc. Civ (Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2022, n. 9733).

Nel caso di specie, l'impugnante non deduce col motivo in esame specifiche ragioni giuridiche in base alle quali la norma di cui all'art 2615, comma 2 c.c. dovrebbe essere ritenuta norma *eccezionale* rispetto a quella di cui al primo comma del medesimo articolo nonché facendo all'uopo riferimento ad una pronuncia del T.A.R. Sardegna, 13 ottobre 1994, n. 1790, che riguarda, però, il diverso caso della esclusione della responsabilità del singolo consorziato per il fatto che vengano *assunte obbligazioni che comportano prestazioni a suo carico* (e quindi, non anche la sua responsabilità), oltre che la questione della qualificazione del *CP_I* quale *mandatario* per le obbligazioni assunte verso i terzi e per conto dei consorzianti.

Col secondo motivo l'impugnante censura il gravato lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale ha affermato la opponibilità alla

odierna parte impugnante, Parte_1, del suddetto lodo del 2012 e cioè in particolare nella parte in cui è stata ivi accertata la responsabilità di quest'ultimo per i danni subito dalla CP_2.

La parte impugnante deduce al riguardo che: "il Collegio Arbitrale ha deliberato un lodo che dà totalmente per scontata la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'odierno appellante, peraltro non accertata, sulla base di un precedente lodo del 2012, inopponibile all'odierno appellante, da cui ne è derivata una dichiarazione di responsabilità a suo carico, pur non avendo partecipato al relativo procedimento. In virtù del principio di estraneità dei terzi allo stesso, (il lodo del 2012, causa la sua fonte di natura privatistica) non può produrre effetti relativamente a fattispecie non contemplate in quell'accordo, né a maggior ragione effetti riflessi su soggetti diversi dalle parti del lodo. Da tutto ciò deriva che nessuna efficacia di giudicato potrà attribuirsi al lodo del 23.02.2012".

Il motivo è fondato.

In punto di diritto, si rileva che il principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, «a contrario», che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2983; conf. Cass., 13/01/2011, n. 691; Cass., 02/12/2015, n. 24558).

Nel caso di specie, si rileva che il lodo del 2012 ha (come risulta dalle deduzioni delle parti) pronunciato una condanna nei confronti del CP_1 odierno impugnato sulla base dell'accertamento della responsabilità della odierna parte impugnante, nonostante questa ultima non abbia acquisito la qualità di parte nel relativo procedimento arbitrale, non essendo stata mai formalmente chiamata al relativo contradditorio e quindi

non ha mai avuto la possibilità di partecipare quale parte processuale al detto procedimento.

Pertanto, deve ritenersi che il lodo del 2012, pur contenendo in parte motiva l'accertamento di responsabilità del [...]

Parte_I (per la causale di cui sopra), non possa di per sé, sotto tale profilo, produrre nella presente sede effetti diretti e vincolanti nei confronti della odierna parte impugnante, in quanto rimasta estranea al relativo procedimento arbitrale.

Né deve ritenersi che il *Pt_I* odierno impugnante avrebbe dovuto, al fine di far valere la inopponibilità al medesimo del suddetto lodo del 2012, previamente proporre *opposizione di terzo*, ai sensi dell'art. 404 c.p.c. (secondo cui: "*Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti*"), in quanto tale lodo non costituisce di per sé una pronuncia che effettivamente e in concreto *pregiudica i suoi diritti*, non producendo il medesimo concreti effetti giuridici riflessi e/o collaterali nei suoi confronti, contenendo il medesimo lodo soltanto una condanna risarcitoria nei confronti del *CP_I*, che non produce di per sé automaticamente effetti riflessi nei confronti del *Pt_I* in quanto la (eventuale) fondatezza della pretesa giuridica di *rivalsa* fatta valere da quest'ultimo nei confronti del medesimo Comune impugnante non deve ritenersi un effetto giuridico riflesso automatico del detto lodo, dovendo la medesima pretesa essere, comunque, accertata in via autonoma contenziosa fra i soggetti interessati.

Ciò a prescindere (in considerazione della motivazione che di seguito sarà esposta in relazione all'esito della fase rescissoria) dalla eventuale qualificazione (per l'esigenza di evitare eventuale contrasto logico tra giudicati) del detto *Pt_I* come litisconsorte necessario pretermesso dal procedimento arbitrale di cui sopra (deciso con la pronuncia del lodo del 2012), in quanto titolare del rapporto pregiudiziale rispetto a quello ivi deciso.

Dunque, in accoglimento del secondo motivo, il gravato lodo deve essere, in sede rescindente, dichiarato nullo, in quanto pronunciato in violazione della suesposta regola di diritto.

Occorre, dunque, ora procedere in sede rescissoria ad accertare, ai fini della decisione della domanda di *rivalsa* proposta dal

CP_1 odierna parte impugnata nei confronti del [...] .

Parte_1 (per aver il primo risarcito la *CP_2* con il pagamento della somma di € 275.000,00 per il medesimo titolo risarcitorio) la responsabilità risarcitoria di tale soggetto consorziato per l'eventuale danno cagionato alla stessa *CP_2* [...] a seguito e a causa dell'adozione della delibera n. 138/2008, ciò sulla base della asserita sua violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del *CP_-* all'atto dell'adesione e in particolare del generale dovere di cooperazione disciplinato nell'art. 20 della Convenzione consortile nonché degli specifici oneri informativi che i consorziati recano nei confronti dello stesso *CP_-* .

Orbene, al riguardo si rileva che non risultano prodotti agli atti del presente giudizio di impugnazione sia il lodo del 2012 sia la documentazione ivi esaminata ai fini dell'accertamento della responsabilità del *Parte_1* in relazione alla suddetta asserita sua violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti del *CP_-* all'atto dell'adesione.

Pertanto, nella presente sede non è possibile accettare i relativi *an e quantum debeatur* dell'asserito danno eventualmente cagionato dalla odierna impugnante nei confronti del *CP_2* e di conseguenza anche la asserita conseguente relativa pretesa di *rivalsa* fatta valere dal *CP_1* nei confronti del [...] .

Parte_1 con il procedimento arbitrale definito con il lodo impugnato, a seguito del pagamento risarcitorio eseguito dal medesimo *CP_1* in favore della medesima *CP_2* sulla base della condanna disposta dal lodo del 2012 nei suoi confronti.

Ne deriva che, in sede rescissoria, la suddetta domanda di rivalsa proposta dal CP_1 deve essere rigettata per difetto di prova del detto danno asseritamente cagionato dal Pt_1 impugnante. La regolazione delle spese di lite difensive deve riguardare sia quelle del giudizio di impugnazione in oggetto sia in quelle del giudizio arbitrale.

Infatti, come precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza 20399/2019: “anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio, desumibile dall’art. 336, comma 1, c. p. c., secondo cui la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado ha effetto sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. “effetto espansivo interno”) e determina, pertanto, la caducazione del capo che ha statuito sulle spese di lite; ne consegue che il giudice di appello ha il potere-dovere di rinnovare totalmente, anche d’ufficio, il regolamento di tali spese, alla stregua dell’esito finale della causa”.

Pertanto, sia le spese di lite del procedimento abitarle che quelle della impugnazione *de qua* seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunziando sulla impugnazione avverso il lodo arbitrale del 26 luglio 2019, reso *inter partes* dal Collegio arbitrale composto dal Prof. Avv. Francesco Rota, in qualità di terzo arbitro con funzione di Presidente e dai due arbitri nominati dalle parti in causa e identificati nella persona del Prof. Avv. Ambrogio De Siano per il CP_1 e l’Avv. Mario Cipro per il

Parte_1 proposta da [...]

Parte_1 con atto di citazione notificato a [...]

Parte_4 così

provvede:

- in parziale accoglimento dell’impugnazione in sede rescindente dichiara la nullità del lodo impugnato e in sede rescissoria rigetta la domanda di rivalsa proposta dal CP_1 nei confronti della odierna

parte impugnante;

- condanna la parte impugnata a rifondere in favore della parte impugnante le spese di lite difensiva del giudizio arbitrale, che liquida nella somma di euro 9.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e IVA come per legge nonché le spese di lite difensiva del giudizio di impugnazione in oggetto, che liquida nella somma di euro 1.848,00 per spese vive e in quella di euro 7.5000,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e IVA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 3-9-2025.

IL CONSIGLIORE ESTENSORE

(dott. Angelo Del Franco)

IL PRESIDENTE

(dott. Fulvio Dacomo)